

SEZIONE A - ARCHITETTO

PROVA PRATICA

Il candidato progetti un'area attrezzata di sosta per veicoli **autosufficienti** secondo le indicazioni della Legge Regione Lazio 13 dicembre 1996, **n. 54** di cui si allega copia.

Il terreno, pianeggiante, lambisce la strada principale dell'insediamento. Ha una superficie di Ha 3,00. Il lotto, essendo adiacente ad un capolinea del bus, dovrà essere concepito per favorire al massimo l'incontro tra turisti itineranti e cittadini del luogo.

Il progetto dovrà prevedere anche la costruzione di un piccolo impianto ornamentale acquatico nella zona a verde attrezzato.

Al terreno viene assegnato un indice di edificabilità pari a 0,02 **mq/mq** per la costruzione di uno o più manufatti di altezza massima alla gronda di m. 4, da adibire ad attrezzature di supporto quali uffici, servizi igienici, mini market, piccola officina, edicola e punto di informaz**ione** turistica.

La rappresentazione della planimetria generale dovrà realizzarsi alla scala ritenuta più idonea, mentre la zona a verde dovrà essere rappresentata in rapporto 1:200, i manufatti 1:100 con piante, prospetti e sezioni ed il pozzetto di scarico 1:50.

Prova scritta

Il candidato illustri le scelte progettuali generali, indichi i **criteri** costruttivi, i materiali impiegati e giustifichi i motivi della scelta strutturale effettuandone il dimensionamento.

Supplemento ordinario n. 4 al "Bollettino Ufficiale" n. 35 del 28 dicembre 1996

Distribuzione in abbonamento postale numero 34 art. 7 comma 1, D.M. 11/11/95 - Roma

Area XXIV

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA Roma, 27 dicembre 1996 Il pubblico abbonamento è di 16, 36 e 56 di ogni anno

DIRETTORE RESPONSABILE E AMMINISTRATORE: FRANCESCO LA FRANCESCA DELLA SOCIETA' EDITORIALE "IL QUOTIDIANO REGIONALE SPA" - 00187 ROMA - VIA...
S. BOLLETTINO UFFICIALE è pubblicato a Roma in due edizioni: ordinaria e speciale. La prima è pubblicata in 16 fascicoli mensili e la seconda in 12 fascicoli mensili.PREZZI E PIAZZE DI VENDITA: Un fascicolo di 16 pagine (16 x 24 cm) costa L. 1.000; supplemento L. 500. I fascicoli sono in vendita presso le seguenti...
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Il costo dell'abbonamento ordinario per la Parte I è di L. 16.000; per la Parte II, di L. 36.000. L'importo dell'abbonamento...

DISTRIBUZIONE: Il presente bollettino è distribuito gratuitamente agli abbonati. Per gli abbonamenti individuali in data precedente il 15 gennaio l'importo dell'abbonamento è di L. 16.000; per gli abbonamenti individuali in data successiva al 15 gennaio l'importo dell'abbonamento è di L. 18.000.

SOMMARIO**PARTE I****LEGGE REGIONALE****LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1996, n. 54.**

Interventi e sostegno dell'imprenditoria familiare nella Regione Lazio Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1996, n. 52.

Modifiche all'integrazione della legge regionale 11 luglio 1987, n. 49, concernente l'istituzione dell'Istituto Regionale di studi Giuridici del Lazio Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1996, n. 53.

Norme per l'assunzione del personale trasferito dalla Comune di Monterotondo a norma dell'articolo 147 del Testo Unico 6 marzo 1978, n. 300 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1996, n. 54.

Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996, n. 55.

Modifica alla L.R. 28 febbraio 1985, n. 17 modificata con legge regionale 11 aprile 1985, n. 49 e legge regionale 2 novembre 1992, n. 61, del titolo I istituzione del Difensore Civico Pag. 7

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1996, n. 56.

Integrazione della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1996, n. 57.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regione autonoma del territorio di non crisi e relative norme economiche) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 58.

Modifiche alle leggi regionali 2 maggio 1988, n. 28, e 22 maggio 1985, n. 76, concernenti l'abolizione dell'ufficio di controllo per la determinazione dei contributi di sussidio alle imprese Pag. 9

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1996, n. 54.**Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti.****IL CONSIGLIO REGIONALE**

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.*(Finalità)*

1. La Regione, ai fini della promozione del turismo, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai comuni a supporto del turismo itinerante.

Art. 2.*(Aree di sosta)*

1. I comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan e caravan.

2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;

d) contenitore per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;

- e) toponomastica della città;

f) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilità possibile.

3. L'area di sosta deve essere dotata di alberi e siepi per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell'area destinata alla sosta e deve essere indicata con apposito segnale stradale. L'ingresso deve essere custodito.

4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

5. I comuni realizzano le aree di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni dei loro piani urbanistici generali e particolareggiati. I comuni possono formare varianti agli strumenti urbanistici per permettere l'utilizzo di idonei spazi territoriali attrezzati per le finalità di cui all'articolo 1 ed eventualmente anche per attività multifunzionali di interesse generale come la protezione civile in conformità a quanto previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 3.*(Gestione delle aree)*

1. I comuni possono affidare la gestione delle aree a privati mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.

2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 dicembre 1996.